

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI

Gennaio 2009

Approfondimento su: Le principali novità della finanziaria 2009.

Giov. 15

Iva

Fattura differita

Scade oggi il termine per l'emissione ed annotazione della fattura differita per le consegne o spedizioni avvenute il mese precedente.

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti “**super semplificati**” e “**minimi**”.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 154,94, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Ven. 16

Imposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento al Concessionario della riscossione, in Banca o all'Ufficio Postale, delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

INPS Gestione separata

Versamento del contributo del contributo ex 10%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese scorso a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Lettera d'intento Comunicazione

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

Imposta sugli intrattenimenti : Versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

Enpals Versamento

Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Mar. 20

Iva

Notiziario Fitel

Elenchi Intrastat - Termine ultimo per la presentazione o spedizione a mezzo raccomandata semplice all'Ufficio Doganale competente in relazione alla sede del soggetto obbligato degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari relativi al mese precedente - da parte dei soggetti con un volume di scambi intracomunitari, effettuati nel 2006, superiori € 250.000, per le cessioni e a € 180.000, per gli acquisti.

Ven. 30

Imposta di registro contratti di locazione

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità.

Sab. 31 (termine prorogato a lunedì 2 febbraio)

Iva

Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Denuncia contributiva

Notiziario Fitel

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Modello Emens

Scade oggi il termine per la trasmissione agli enti previdenziali, direttamente o mediante gli intermediari abilitati, dei dati retributivi relativi al mese precedente.

LE PRINCIPALI NOVITA' DELLA FINANZIARIA

Si illustrano di seguito le principali novità introdotte dalla Finanziaria 2009 dopo l'approvazione definitiva da parte del parlamento.

Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'art. 10 D.P.R. 601/1973, l'aliquota Irap è stabilita nella misura dell'1,90%. Resta ferma l'applicazione di tale aliquota anche per il periodo di imposta in corso al 1.01.2008. La disposizione è applicabile a regime e non più in via transitoria.

Anche per l'anno 2009, ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'Irpef spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19% delle spese documentate e sostenute ed effettivamente rimaste a carico, con un importo massimo delle stesse di 500 euro per l'autoaggiornamento e la formazione (risparmio d'imposta massimo pari a 95 euro).

La detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui (risparmio d'imposta massimo: 120,08 euro) per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta anche per il periodo di imposta in corso al 31.12.2008 e per i periodi di imposta successivi. L'agevolazione diventa così a regime.

È stata prorogata al 31.12.2009, ai fini dell'Irpef, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% delle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro (risparmio d'imposta massimo: 47,50 euro).

È prorogata fino al 2011 la detrazione del 36% delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. La proroga riguarda anche gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, c. 1, lett. c) e d) L. 457/1978, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31.12.2011 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30.06.2012. In tal caso, spetta una detrazione del 36% calcolata sul 25% del prezzo indicato nell'atto, comunque entro il limite di 48.000 euro.

È prorogata anche per l'anno 2011 l'aliquota Iva ridotta al 10% applicabile, alle condizioni previste, alle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, c. 1, lett. a), b), c) e d) L. 457/1978, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione, il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia, può disporre, entro il 31.12.2009, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni

Straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti con specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20.05.2009 e recepite con accordi, in sede governativa, entro il 15.06.2009.

Per l'anno 2009 l'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del Fondo non può eccedere l'importo di 420 milioni di euro.

A decorrere dal 1.01.2009, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione, il Ministro del Lavoro può concedere, in deroga alla normativa vigente, sulla base di specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15.06.2009, che recepiscono le intese stipulate in sede territoriale e inviate al Ministero del Lavoro entro il 20.05.2009, i trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, per la durata di 24 mesi, e di mobilità al personale dipendente dalle società di gestione aeroportuale e dalle società da queste derivate. A decorrere dalla medesima data, le imprese del sistema aeroportuale sono tenute al pagamento dei contributi previsti dalla legislazione vigente in materia di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e di mobilità.

Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, il credito di imposta in misura corrispondente all'Irpef dovuta sui redditi di lavoro dipendente e autonomo corrisposti al personale di bordo, nonché gli sgravi contributivi per il personale imbarcato (di cui agli artt. 4 e 6 del D.L. 457/1997) sono estesi, a decorrere dall'anno 2009 e nel limite dell'80%, alle imprese che esercitano la pesca costiera e alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

A decorrere dal 1.01.2009 sono rese strutturali le disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale; l'aliquota è pari a € 0,007.

A decorrere dal 1.01.2009 sono confermate e rese strutturali le disposizioni fiscali concernenti la riduzione del costo sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati in zone montane e in altri specifici territori nazionali, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentare con biomassa ovvero con energia geotermica.

Dal 1.01.2009 al 31.12.2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'art. 13, c. 2 L. 448/2001.

Dal 1.01.2009 al 31.12.2009 si applicano le disposizioni in materia di esenzione dall'accisa sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra; tali agevolazioni sono estese agli oli di origine vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni.

Alle Regioni, alle Province Autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali è fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza.

Per tali enti, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a 30 né inferiore a 5 anni.

Al fine di assicurare la massima trasparenza dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati nonché delle clausole relative alle predette componenti derivate, un apposito regolamento individuerà altresì le informazioni, rese in lingua italiana, che gli stessi devono contenere.